

Data: 15 febbraio 2022, 17:35:04
Da: tribunale.pescara@civile.ptel.giustiziacert.it
A: mario.marzovilla@odcecpescara.it
Oggetto: Tribunale Ordinario di Pescara Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: IndiceBusta.xml (269 B)
Comunicazione.xml (1.3 KB)
SENT6_22.pdf.zip (412.3 KB)

Tribunale Ordinario di Pescara.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: FALLIMENTARE (nuovo rito)
Numero di Ruolo generale: 6/2022
Giudice: CAPEZZERA DOMENICA

Debitore: M2E S.R.L.

Si da' atto che in data 15/02/2022 alle ore 17:35 il cancelliere DI RUPO LUCIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica mario.marzovilla@odcecpescara.it della parte MARIO MARZOVILLA il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 15/02/2022
Tipo Evento:
Oggetto: ISCRIZIONE A RUOLO
Descrizione: ISCRITTO A RUOLO IL 15/02/2022
Annotazioni: Fascicolo iscritto a ruolo

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 15/02/2022 17:35
Registrato da DI RUPO LUCIA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

N. R.G. 135/2021



TRIBUNALE di PESCARA
Ufficio Fallimentare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott. Elio Bongrazio	Presidente
dott. Domenica Capezzera	Giudice Relatore
dott. Federica Colantonio	Giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza

vista l'istanza presentata in data da:

LONGO GIACINTA (C.F. LNGGNT44T50H501A) e **SERAFINI ROBERTO** (C.F. SRFRRT39B12H501Y), con il patrocinio dell'avv. Tommaso Maria Betti perché sia dichiarato il fallimento della società **M2E S.R.L.** (C.F. 09593651004) con sede in Montesilvano via Bracciano (C.F.: 09593651004), con il patrocinio dell'avv. Pietro Alessandrini

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Letta l'istanza depositata in data 21.6.2021 da **Longo Giacinta e Serafini Roberto** diretta ad ottenere la dichiarazione di fallimento di **M2E s.r.l. con sede in Montesilvano via Lago Di Bracciano n.4 cf 09593651004;**

convocati di fronte al Giudice appositamente delegato ricorrenti e debitrice;

udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

acquisite le informazioni a mezzo C.C.I.A.A. ed Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare;

rilevato che all'udienza tenutasi in data 13.1.2022 il procuratore dei ricorrenti insisteva per la declaratoria di fallimento e, a tal fine, dava atto che dagli stessi documenti prodotti da parte avversa era emerso che la società resistente si trovava in stato di decozione irreversibile;

rilevato che parte resistente, costituitasi in data 3.11.2021, contestava il superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 l.f. ed in particolare la voce dell'attivo che diversamente da quanto riportato nei bilanci depositati doveva dirsi inferiore al valore limite di 300.000 euro essendo lo stesso riferibile, nei tre esercizi precedenti il deposito dell'istanza di fallimento, a fatture da emettere relative a



progettazioni e lavori eseguiti nei cantieri che successivamente erano stati abbandonati dalla debitrice a causa della risoluzione dei contratti rispettivi; trattandosi di crediti inesigibili, quindi di perdite, l'attivo circolante doveva essere "riclassificato" in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma;

considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente e la sua qualità di soggetto fallibile trattandosi, nella specie, di una società avente ad oggetto la trasformazione di prodotti lattiero caseari;

ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 comma I L.F. e non risulta dimostrata, come onere della debitrice, la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal secondo comma della medesima norma;

considerato, in vero, che dai bilanci agli atti (ed in particolare dal bilancio al 31.10.2021 depositato il 2.12.2021 in cui sono riportati altresì i dati dell'esercizio precedente relativo al 2020) l'attivo risulta essere pari ad € 300.410, superiore dunque alla soglia di fallibilità di cui all'art. 1 l.f.;

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art.5 L.F., che dagli atti risulta:

che la resistente non ha soddisfatto il credito vantato dai ricorrenti pari ad € 220.000,00 circa come risultante dal titolo giudiziario (sentenza), titolo che la parte ha dichiarato di avere debitamente notificato alla resistente unitamente al precetto;

che la società debitrice che non ha affatto contestato il debito portato dal detto titolo né ha dichiarato di aver proposto impugnazione alla detta sentenza, non è titolare di beni immobili, (cfr informazioni in atti dell'Agenzia del Territorio) avendo la stessa nel tempo dismesso il proprio patrimonio immobiliare via via realizzato (atteso che fino al 2014 la società resistente risultava attiva nel settore dell'edilizia) e dal 2018 la stessa non svolge più alcuna attività essendo dunque ferma nella produzione (cfr relazione sulla solvibilità di parte resistente depositata il 30.11.2021 in cui si precisa appunto che la società non svolge più alcuna attività);

che la resistente ha altresì depositato atto di transazione raggiunto con altra creditrice (la quale rinunciava all'istanza prefallimentare) in cui il debito, parzialmente defalcato, veniva soddisfatto attraverso accollo liberatorio di altro soggetto giuridico, segno questo evidente che la predetta resistente non possiede allo stato la liquidità sufficiente per dirsi capace di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, né pare che la detta liquidità possa realizzarsi nel futuro immediato, quanto meno per far fronte al debito nei confronti dei ricorrenti, atteso il sostanziale blocco delle attività produttive;



che, effettivamente, il predetto mutamento dell'oggetto sociale della società resistente non sembra essere suffragato da alcun concreto riscontro fattuale e la M2E neppure si costituiva nel giudizio intrapreso nei suoi confronti, giudizio in cui si accertava, tra l'altro, il grave ed ingiustificato inadempimento della società costruttrice nell'esecuzione del contratto preliminare di permuta intercorso con gli odierni ricorrenti;

che nel bilancio "rettificato" afferente l'esercizio 2018, come depositato il 12.1.2022 (e nel quale risulta iscritto un attivo addirittura pari ad € 597128), la nota integrativa rileva che *"il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un utile netto pari a € 0 contro una perdita di € 88.667 dell'esercizio precedente"* segno indubitabile, anch'esso, dello stato di decozione in cui già da tempo si trova la resistente;

che nella nota integrativa del bilancio afferente l'anno 2020 si prevede di recuperare le perdite destinandovi il risultato utile di esercizio che però risulta essere pari a 0 (cfr pag 11 della nota), evidenziandosi di fatto l'incapacità strutturale della società di ripianare i disavanzi di bilancio;

considerato, pertanto, che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarli;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dalla società, come risultanti dagli atti ed in considerazione delle risultanze istruttorie, eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L.F. ;

P.Q.M.
DICHIARA

Il fallimento di M2E s.r.l. con sede in Montesilvano via Lago Di Bracciano n.4 cf 09593651004;

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Domenica Capezzerà e Curatore il dr. **Mario Marzovilla** con studio in Pescara via Armando Caldora n. 4 che per quanto noto a questo ufficio risulta essere in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, anche alla luce delle precedenti relazioni ex art. 33 l.f.;

ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE



che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

FISSA

il giorno **9.6.2022 ore 11** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a **trenta giorni prima** della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f...

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 27.1.2022

L'Estensore

Domenica Capezzera

Il Presidente

Elio Bongrazio

